



DOTTORE COMMERCIALISTA

**Studio Mocrelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

**N.42**

**News per i Clienti dello studio**

**Del 08 ottobre 2020**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Novità del D.L. 104/2020: ricorso al contratto a termine semplificato fino al 31 dicembre 2020**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 16.9.2020 n. 713, ha fornito le prime **indicazioni in riferimento ad alcune novità introdotte dal DL 104/2020** (c.d. decreto "Agosto"), **entrato in vigore il 15.8.2020**. In particolare, l'Ispettorato **ha chiarito che:** i) **la deroga al regime delle causali previste dalla disciplina dei contratti a termine** (art. 8 del DL 104/2020) permette altresì **la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei periodi di "stop and go"**. Inoltre, la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18.7.2020-14.8.2020) è **neutrale in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato**; ii) **il divieto di licenziamento per motivi economici** opera per il solo fatto che **l'impresa non abbia esaurito il monte ore di cassa integrazione disponibile**.

### **Premessa**

**L'Ispettorato nazionale** del lavoro, con la **nota 16.9.2020 n. 713**, ha fornito le prime **indicazioni in riferimento ad alcune novità introdotte dal DL 104/2020** (c.d. decreto "Agosto"), di seguito riepilogate.



DOTTORE COMMERCIALISTA

[www.studiomocrelli.it](http://www.studiomocrelli.it)  
[info@studiomocrelli.it](mailto:info@studiomocrelli.it)

## Esonero contributivo

---

Il decreto "Agosto", all'art. 3, ha disposto che, escluso il settore agricolo, **alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione** (di cui all'art. 1 del DL 104/2020 e agli artt. 19 - 22-quinquies del DL 18/2020, conv. L. 27/2020) **sia riconosciuto un esonero contributivo**, fermo restando l'obbligo di versamento dei premi e dei contributi INAIL, **per un periodo massimo di 4 mesi**, fruibili entro il 31.12.2020, **per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito ai sensi del DL 18/2020**.

### Osserva

Ai datori di lavoro, sempre escluso il lavoro agricolo, che, invece, **successivamente al 15.8.2020**, assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fino al 31.12.2020 **è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione**.

## Rinnovi e proroghe dei contratti a termine

---

L'art. 8 del DL 104/2020 ha modificato l'art. 93 del DL 34/2020, disponendo che **i contratti di lavoro a termine, in deroga all'art. 21 del DLgs. 81/2015**, possono essere rinnovati o prorogati fino al 31.12.2020 anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015. **In ogni caso:**

- il **rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di 12 mesi** e per una sola volta;
- **resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi**.

L'art. 8 ha inoltre previsto **l'abrogazione del co. 1-bis dell'art. 93 del DL 34/2020**.

### Osserva

Secondo l'Ispettorato:

- la nuova disposizione permette **la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe** e sul rispetto dei c.d. "periodi cuscinetto" ex art. 21 del DLgs. 81/2015;
- la previsione di una durata massima del rinnovo o della proroga lascia intendere che **il termine del 31.12.2020 si riferisca alla formalizzazione della proroga o del rinnovo. Il rapporto**, quindi, fermo restando il limite dei 24 mesi, **potrà proseguire anche nel corso del 2021**;
- la **proroga automatica fruita nel periodo di vigenza** del co. 1-bis dell'art. 93 del DL 34/2020 (18.7.2020 - 14.8.2020) va considerata "neutrale" in relazione al **computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato**, anche ai fini di quanto disposto dal nuovo co. 1 dell'art. 93 del DL 34/2020.

## Divieto di licenziamento per motivi economici

---

L'art. 14 del DL 104/2020, confermando **il divieto di licenziamento** introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020, lo applica ai datori di lavoro **che non abbiano integralmente fruito**:

- dei **trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19** di cui all'art. 1 del DL 104/2020, ovvero
- **dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** di cui all'art. 3 del DL 104/2020.

## Osserva

Fatte salve le eccezioni indicate dall'art. 14 co. 3 del DL 104/2020, **per tali soggetti resta precluso**:

- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e **restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020** (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto);
- **il recesso per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso** di cui all'art. 7 della L. 604/66.

La nuova norma ripropone la previsione per cui i **datori di lavoro possono revocare la risoluzione del rapporto anche oltre il termine di 15 giorni** dall'impugnazione del licenziamento, proponendo contestualmente domanda di fruizione di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 fin dalla data dell'originario licenziamento. Tale disposizione si riferisce **a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati nel corso del 2020**.

## Osserva

Secondo l'Ispettorato, il **divieto pare operare per il solo fatto che l'impresa non abbia esaurito il monte ore di cassa integrazione** disponibile, quindi:

- sia nel caso in cui **abbia fruito solo in parte delle stesse**;
- sia nel caso in cui **non ne abbia affatto fruito**.

### Proroga della riscossione coattiva

Ai sensi dell'art. 99 del DL 104/2020, il termine inizialmente fissato al 31.5.2020 dall'art. 68 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, successivamente prorogato dall'art. 152 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020, al 31.8.2020, **per la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente** della riscossione, è **stato ulteriormente prorogato al 15.10.2020**.

## Osserva

Resteranno, quindi, sospesi fino a tale data i termini dei versamenti derivanti:

- da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

- dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- dagli avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali in scadenza dall'8.3.2020.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti